

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GAVERINA TERME BG VIA PIAVE
21

Numero REA: BG - 317767

Codice fiscale: 02703450169

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto Repertorio n.50.731 - Raccolta n. 17.789

STATUTO
della Cooperativa Sociale di Tipo B) a responsabilità limitata denominata
Cooperativa Sociale L'INNESTO - O.N.L.U.S.
con sede in Gaverina Terme (BG)

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di *GAVERINA TERME (BG)*, la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "**Cooperativa Sociale L'INNESTO O.N.L.U.S.**".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2

La cooperativa ha durata fino al **30 giugno 2050** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

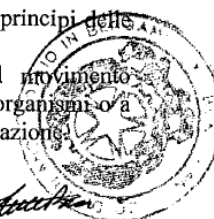
Articolo 3

Oggetto della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n.381. La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire a organismi o a enti di rappresentanza. L'adesione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.





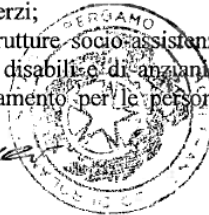
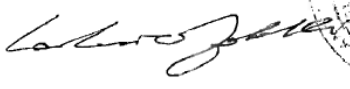
Articolo 4

La cooperativa, per raggiungere il proprio oggetto, potrà svolgere le attività lavorative di seguito indicate, miranti alla lotta a tutte le dipendenze, l'emarginazione sociale, alla riduzione dell'handicap ed a prevenire e contrastare la sofferenza psichica e fisica, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

1. Attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;
2. Attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimentazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;
3. Attività connesse alla difesa e all'utilizzazione spondale di corsi e invasi d'acqua mediante la progettazione, la realizzazione e/o la manutenzione di opere e strutture quali argini, scogliere, muri di difesa, pontili, scivoli di allagio, trampolini, piste lungo lago, spazi attrezzati, piste, ecc., con l'uso di attrezzature, imbarcazioni e macchine ordinarie e/o speciali;
4. Attività connesse alla manutenzione delle rive di corsi d'acqua e invasi d'acqua e delle superfici liquide mediante interventi di taglio e asportazione di vegetazione acquatica, quali alghe, canneti, ecc., la pulizia e la bonifica da rifiuti liquidi e solidi riversati o gettati nelle acque, ecc., mediante l'uso di attrezzature, imbarcazioni e macchine ordinarie e/o speciali;
5. Attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla valorizzazione delle cultivar locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;
6. Attività connesse alla gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato;
7. Attività connesse alla gestione di impianti per la produzione di cippato, pellet, compost, anche mediante recupero di scarti e rifiuti derivanti dalle lavorazioni forestali e/o di manutenzione del verde;
8. Attività di gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica alimentati a biomasse vegetali o da fonti rinnovabili;
9. Attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici, ittici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione nonché allevamento di selvaggina anche a scopo venatorio;
10. Attività di gestione di incubatoi ittici e acquari;
11. Attività agrituristiche e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico;
12. Attività di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività boschiva, forestale e agrosilvopastorale in genere;
13. Attività artigianali in qualunque settore, specializzate e di manovalanza, compreso il recupero e la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali;
14. Attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con carattere

animativo, culturale, sportivo e del tempo libero anche al fine di favorire il turismo sociale e scolastico;

15. Attività connesse alla gestione della ristorazione collettiva, mense, servizi bar, anche con macchine automatiche e altre tecnologie, anche mediante attività di catering;
16. Attività di apertura e/o gestione di punti vendita su aree pubbliche o private, in forma fissa o ambulante, occasionali o permanenti, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazioni e il commercio elettronico, comprendendo i servizi di recapito, per la commercializzazione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio di beni e servizi, di prodotti alimentari, non alimentari e/o artigianali di produzione propria o acquistati a terzi, anche derivanti dalle produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo;
17. Attività connesse ai servizi di welfare aziendale e alla conciliazione lavoro-famiglia;
18. Attività di agenzia d'affari anche mediante siti online;
19. Attività connesse all'organizzazione d'escursioni, compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi e itinerari turistici a carattere didattico-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta e a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi servizi di accompagnamento e noleggio;
20. Attività nel settore dell'istruzione professionale, anche mediante la realizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione;
21. Attività di promozione, organizzazione e gestione di eventi, spettacoli, intrattenimenti e attività culturali, educative e sociali, sportive e ricreative, terapeutiche e riabilitative, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e organismi del territorio
22. Attività didattiche e ricreative a carattere ambientale e naturalistico, rivolte alle scuole d'ogni ordine e grado, con il supporto a secondo dei casi, di materiale didattico, informativo e di documentazione;
23. Attività di promozione e animazione della partecipazione delle comunità locali attraverso l'organizzazione di eventi di carattere seminariale, congressuale e laboratoriale con finalità culturali, sociali e ambientali;
24. Attività di allestimento, curatela e gestione di musei, aree archeologiche, biblioteche e altri impianti di tipo culturale, di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;
25. Attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;
26. Attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi amministrativi e contabili, servizi bibliotecari e di biblioteconomia, battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, impaginazione e revisione, traduzioni, supporto di segreteria, archiviazione, servizi di affissione e messaggeria;
27. Attività di comunicazione visiva, di graphic design, stampa, pubblicazione, trasmissioni tramite media digitali, fotografia, tipografia e web design;
28. Attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche e indagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;
29. Attività di gestione, in proprio o per conto terzi, distrette socio-assistenziali, laboratori ergoterapici, l'accompagnamento di soggetti disabili e di anziani non autosufficienti; strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in



stato di bisogno, prestando attività connesse e collegate, complementari e affini. Svolgere altresì attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglimento di persone in stato di bisogno;

30. Attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in generale, comprendendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili e aree pubbliche e private, nonché la custodia e servizi integrati per la gestione di edifici pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-sanitarie, piscine e parchi acquatici, acquari, strutture commerciali, musei e aree archeologiche;
31. Attività di intitolazione, ad uso commemorativo, di alberi e piante in boschi propri o di terzi, compreso l'attività di interrimento o spargimento delle ceneri direttamente o in associazione con terzi;
32. Attività di autotrasporto merci, per conto proprio o di terzi; logistica del trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio e custodia delle merci, di facchinaggio e traslochi, di carico e scarico, l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;
33. Attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non;
34. Attività edilizia in genere per manutenzioni, ristrutturazioni e/o costruzioni di fabbricati o porzioni degli stessi di qualsiasi genere o specie, ivi compresi gli edifici ad uso abitativo, commerciale, industriale ed agrario, su terreni propri o altrui, la costruzione di manufatti in cemento per l'edilizia, l'installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, la realizzazione di lavori stradali, escavazioni, acquedotti, fognature;
35. Attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, quali in modo esemplificativo l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, contribuendo alle stesse una valenza educativa e terapeutica;
36. Attività di conduzione di centri raccolta rifiuti, piattaforme e isole ecologiche, attività di raccolta, trasporto, separazione, cernita e vendita di rifiuti;
37. Attività di trasporto persone conto terzi;
38. Attività di posteggio e rimessaggio per natanti e/o autoveicoli, in conto proprio o conto terzi, su aree pubbliche o private;
39. Attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.

Il tutto previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, licenze ed abilitazioni.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;



- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi *(in conformità all'art.11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, cioè nei limiti previsti dalle vigenti norme di Legge e secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R.)*, finanziamenti con obbligo di rimborso.

La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci quando ne siano iscritti alla cooperativa più di 50.

La Cooperativa non potrà:

- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziaria riservata agli intermediari di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93 (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi);
- raccogliere il risparmio tra il pubblico, né svolgere attività e compiere operazioni di carattere fiduciario e servizi di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui alle Leggi n.1/1991, 197/1991 e 108/1996, D.Lgs. 415/1996 e D.Lgs. 58/1998.
- esercitare attività riservate dalla Legge 24 giugno 1997 n.196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") ai soli soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo quanto previsto al successivo art.9 comma 1, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può



superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art.11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Possono partecipare alla cooperativa enti collettivi, personificati o meno, anche eventualmente aventi scopo lucrativo, assumendo in essa:

- a) la qualifica di socio finanziatore (senza limiti);
- b) la qualifica di socio cooperatore, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche dello scambio mutualistico nel caso concreto, e subordinatamente quindi al possesso in capo all'ente socio dei requisiti soggettivi che lo statuto della cooperativa deve prevedere;
- c) la qualifica di "socio strumentale" all'incentivazione dell'attività della cooperativa, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo sei.

Essi sono obbligati, inoltre :

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 91 n. 381).

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre



nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, anche non maggiorenni ma comunque in età lavorativa da collocare in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 10

La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, organismo o persona giuridica socia.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio cooperatore.

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma del C.C., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai soci finanziatori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa avrà diritto di recedere.

Articolo 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

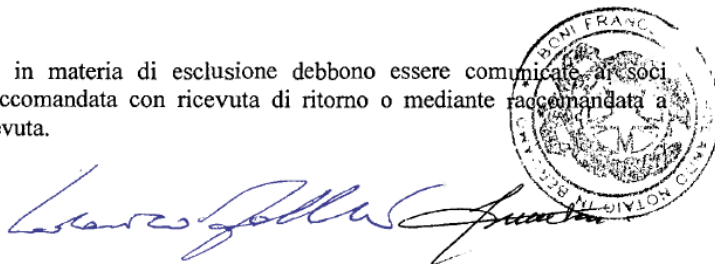
- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori ed ai soci diversi dalle persone fisiche.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO", "BONIFRANCE", and "NOTAIO CIVILE".

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 31 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio (in assenza di perdite di bilancio tali da intaccare il capitale e con espressa esclusione del diritto di rimborso del sovrapprezzo). Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato. Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni dei soci finanziatori dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordicesimo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16

I soci, receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione di atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento interno ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il regolamento mutualistico dovrà contenere quanto previsto dall'art.6 della Legge 3 aprile 2001 n.142.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro. E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 20

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500,00 (cinquecento) Euro.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per il venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.



Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto Acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 22

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte (non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti).

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Articolo 23

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La remunerazione ai soci finanziatori non potrà eccedere la misura stabilita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici sia ai fini civilistici che fiscali. La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura non superiore al 10% dell'utile netto fino al raggiungimento di un valore pari al capitale conferito dai soci finanziatori medesimi.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 24

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'assemblea speciale di questi azionisti determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune di questi azionisti può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di tali azioni nei confronti della Società.

Articolo 25

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26



Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII RISTORNI

Articolo 27

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) e) ed f) dell'articolo 31 del presente Statuto.

Non possono essere distribuiti, a titolo di ristorno, somme eccedenti l'avanzo di gestione realizzato dalla cooperativa con i soci cooperatori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO VIII PATRIMONIO

Articolo 28

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,00 (venticinque), non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna detenute dai soci finanziatori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 31;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,

decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d.1) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

d.2) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori),

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere d.2), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile

Articolo 29

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 30

Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Le azioni nominative detenute dai Soci finanziatori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci



hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: - Il socio finanziatore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse – ognuno degli altri soci potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere alle procedure arbitrali.

Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Articolo 31

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato con congruo anticipo all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n° 904;
- b) il tre per cento e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;

e) all'erogazione del dividendo spettante alle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e tenendo conto dei privilegi eventualmente stabiliti dall'assemblea straordinaria a norma del precedente art. 23, comma 1;"

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e/o ad incremento della quota di capitale conferito ai sensi della legge 142/01, art.3, comma 2 lett.b), fatta salva la qualificazione dei ristorni come costi di esercizio;

h) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f), g) ed h) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 32

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 33

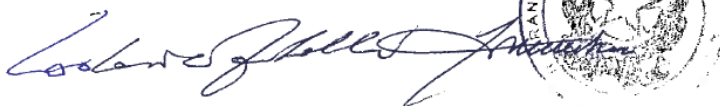
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci la stessa lettera a mo' di avviso dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo di posta elettronica, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa valida l'assemblea costituita con le modalità previste dall'art.2366 comma 4 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.



L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Articolo 34

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto dei privilegi amministrativi previsti a favore dei soci finanziatori dal precedente art. 22;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci se nominati, del revisore contabile o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori.
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 9) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- 10) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori e sulla emissione di strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 35

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 36

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 37

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta (voto capitaro); in deroga a ciò ciascuno dei finanziatori ha diritto ad un voto ogni azione posseduta (voto capitalistico), fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 2 (due) soci.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 38

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni dei soci finanziatori eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;



d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci finanziatori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori. L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o sms (*Short message service* = servizio messaggi brevi tramite cellulare) da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione (il singolo consigliere ha facoltà di indicare un numero di utenza, che va riportato sull'apposito libro, e conserva la facoltà di revocarlo).

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche

ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
q) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Articolo 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto



organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale eventualmente nominato, può essere investito anche del controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 43

Il controllo contabile, quando non è esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 44

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 45

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.

C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero del Lavoro.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni dei soci finanziatori dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO XI COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 46

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società riguardo l'interpretazione o l'esecuzione dei patti sociali e che abbiano ad oggetto diritti disponibili (ad eccezione di quelle per le quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci e quelle relative alla validità di delibere assembleari, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, che verrà nominato e che funzionerà secondo le regole sancite dal Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare (camera.arbitrale@bg.camcom.it).
Il collegio procederà in via rituale, secondo diritto.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 47

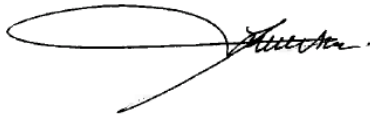
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 48

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 28, 31 e 44 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 49

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.



25 di 25